

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1891 del 20/04/2021
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Rinnovo concessione area demaniale sul Cavo Ariana per uso scarico acque in loc. Corcagnano nel Comune di Parma Fg. 31 fronte mappale 780 Richiedente Caggiati Maurizio Srl. Codice Sisteb PR05T0018
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1974 del 19/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti APRILE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 05/10/2017 registrata al PG/2017/18957 del 05/10/2017 con cui la Ditta Caggiati Maurizio Srl , c.f./P. 01773890346 con sede legale nel Comune di Parma (PR), nella persona del suo legale rappresentante Sig. Caggiati Filippo C.F. CGGFPP77L28G337B ha richiesto rinnovo della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n. 15878 del 02/11/2005 per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua cavo Ariana, F. 31 fronte map.le 780 in

Comune di Parma (PR), ad uso manufatto per scarico acque;

della dichiarazione del Sig. Caggiati Maurizio, legale rappresentante della Ditta M.g.N ricevuta in data 08/04/2021 Prot. Pg. 2021/54035 che cede la titolarità della concessione Codice Sisteb **PR05T0018** alla Ditta Caggiati Maurizio Srl nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Caggiati Filippo;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 406 del 25/11/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Parma, nota PG/2021/3715 del 12/01/2021), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

le spese istruttorie pari a €. 75,00 euro in data 03/10/2017 ;

il canone per l'anno 2021 in data 12/02/2021;

deposito cauzionale pari a 450,00 in data 30/09/2005, in occasione della precedente Determina;

i canoni della precedente concessione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Caggiati Maurizio S.r.l c.f./P.Iva 01773890346 il rinnovo della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua cavo Ariana, sita in via Langhirano località Corcagnano, in Comune di Parma (PR), catastalmente identificata al fg. n.31, fronte mapp.le n. 780, per uso manufatto per scarico acque, codice pratica **PR05T0018**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di stabilire il canone annuale in € 234,85;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/02/2021 (PG/2021/25874 del 18/02/2021);
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 234,85 euro e dando atto che l'annualità 2021 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
7. di stabilire l'importo relativo al deposito cauzionale in 450,00 euro così come da Determina n° 15878 del 02/11/2005;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
10. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
14. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Caggiati Maurizio Srl c.f .01773890346 tramite il Sig. Caggiati Filippo C.F. CGGFPP77L28G337B in qualità di responsabile legale della Ditta Caggiati Maurizio Srl (**cod. pratica Sisteb PR05T0018**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Ariana, individuata al foglio 31 fronte mappale 780 del Comune di Parma (PR) loc. Corcagnano, come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso manufatto per scarico acque.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, è **tenuto a corrispondere il canone annuo pari a 234,85** euro da effettuare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest", causale "canone anno.... Sisteb PR05T0018" pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e consultabile sul sito https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3679.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 450,00 è stato versato in data 30/09/2005

come citato nella Determina 15878 del 02/11/2005. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in

materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO.

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2021/3715 del 12/01/2021 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Parma, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA

IL RESPONSABILE

ING. GABRIELE ALIFRACO

ARPAE – SAC PARMA

aopr@cert.arpa.emr.itRisposta alla richiesta prot.
PC/2020/0062101 del 13/11/2020

SINADOC: 18760/2018

OGGETTO: (2020.650.20.3/208). RINNOVO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL CORSO D'ACQUA RIO LA RIANA PER USO SCARICO ACQUE, IN LOCALITÀ CORCAGNANO NEL COMUNE DI PARMA. PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,

vista l'istanza di Arpae (prot. PG.18957/2017 del 05/10/2017), riguardante la richiesta della Ditta Caggiati Maurizio S.r.l., rivolta ad ottenere il rinnovo della concessione preesistente, ai sensi ed in applicazione degli art. 93 e successivi del Testo Unico N°523 del 25/07/1904, per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Rio La Riana per uso scarico acque, in Località Corcagnano nel Comune di Parma, indentificata con foglio 31, mappale 150,

esprime **nulla osta idraulico** al rinnovo della concessione richiesta alle seguenti condizioni:

1. Il presente nulla osta si intende rilasciato con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
2. Allo stesso tempo, è d'obbligo la piena osservanza delle prescrizioni impartite nell'atto e nel disciplinare della concessione scaduta n. 015878 del 02/11/2005 (pratica n. GPR/05/0091628);
3. Si dovrà verificare con la Sovrintendenza eventuali prescrizioni o parere di merito.

Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

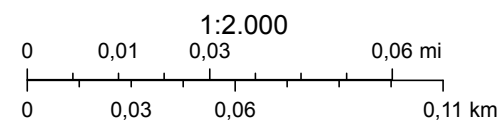
GDD
Nulla osta idraulico rinnovo concessione area demaniale Caggiati Maurizio S.r.l.

Strada Garibaldi, 75		43121 PARMA		SEDE OPERATIVA		Tel. 0521.788711 – 714 - 710			
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it				E-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it					
www.regione.emilia-romagna.it									
INDICE		LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/		/	Classif.				Fasc.		

Mappa



2/2/2021, 16:39:50



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.